

Codice della crisi d'impresa – D.Lgs. 14/2019 – Guida e valutazioni dell'ANCE

15 Marzo 2019

Nuove procedure d'allerta, composizione assistita della crisi d'impresa, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo in continuità aziendale.

Questi alcuni dei temi della **Guida sintetica sul codice della crisi d'impresa** messa a punto dall'ANCE, che contiene le principali novità della riforma delle procedure d'insolvenza, contenuta nel **Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n.14**, in attuazione della legge delega 155/2017, con il quale viene riscritta la disciplina delle procedure concorsuali, in sostituzione dell'attuale legge fallimentare (legge 267/1942)[1].

In estrema sintesi, il *codice della crisi d'impresa* contiene, tra le altre, le seguenti disposizioni:

- tra i principi generali, come richiesto dall'ANCE, specifica attenzione è stata rivolta a quello relativo alla **buona fede dei creditori**, che devono osservare l'obbligo di collaborazione **con il debitore e con gli organi preposti in sede giudiziale e stragiudiziale** (art.4);
- nuova **procedura** obbligatoria d'**allerta** e di composizione assistita della crisi (artt.12-25). Si tratta della possibilità di affrontare, in via preventiva, lo stato di insolvenza rispetto all'intervento dell'autorità giudiziaria, **su segnalazione** diretta del debitore o indiretta (**organi di controllo societari o creditori pubblici qualificati** – Agenzia Entrate, INPS e agente della riscossione);
- **revisione** della disciplina del **concordato preventivo, privilegiando quello in continuità aziendale** e consentendo quello liquidatorio solo in caso di apporto di risorse esterne (che consentano di aumentare di almeno il **10%** il soddisfacimento dei creditori chirografari – artt.44 e 84-120);
- **sostituzione** della procedura fallimentare con la **liquidazione giudiziale** (artt.121-277);
- **modifiche** alle regole sull'**esdebitazione** (estinzione completa del debito), con l'introduzione della particolare forma di **esdebitazione di diritto**. Si tratta di una procedura, applicabile una sola volta, riservata al debitore meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura (artt.278-283);
- normativa sull'**insolvenza** dei **gruppi di imprese** (unicità della procedura, con la possibilità che i piani concordatari di gruppo possano prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione di altre imprese del gruppo – artt.284-292).

Il D.Lgs. contiene, altresì, una sezione in materia di **"Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire"**, nonché disposizioni **che mettono in relazione la crisi d'impresa con il settore dei contratti pubblici (ivi compresi gli appalti pubblici di lavori)**.

Il D.Lgs. 14/2019 entrerà in vigore tra diciotto mesi (ovvero dal 15 agosto 2020), ad eccezione di alcune sue disposizioni, la cui efficacia è stata anticipata **al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U.** (il 16 marzo 2019).

Si tratta, per quanto di interesse, degli aspetti relativi alla *responsabilità degli amministratori, alla nomina degli organi di controllo ed agli assetti organizzativi dell'impresa, ai fini delle procedure d'allerta*.

In ogni caso, entro due anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019, potranno essere emanati decreti correttivi, come stabilito in una specifica legge delega, approvata definitivamente dal Parlamento lo scorso 27 febbraio, in attesa di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

A tal proposito, nelle more dell'entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019, l'ANCE non mancherà di intervenire, presso le competenti Sedi, per richiamare l'attenzione sulla necessità:

- di specificare **la definizione dello stato di crisi**, distinguendo fra insolvenza dovuta ad una situazione economica generale straordinaria rispetto all'insolvenza prodotta a seguito **di negligenza nell'attività degli amministratori**;

- di dettagliare ulteriormente il **principio di buona fede** dei **creditori**, che devono essere tenuti, con il loro comportamento, alle regole di lealtà e correttezza, senza pregiudicare in modo ingiustificato la posizione del debitore.

Anche a seguito dell'intervento dell'ANCE in sede parlamentare, questo principio è stato **dettagliato** nella fase di approvazione definitiva del D.Lgs. prevedendo, nella condotta del creditore, l'**obbligo di collaborazione con il debitore e con gli organi preposti in sede giudiziale e stragiudiziale**;

- del **coinvolgimento** delle **associazioni di categoria** e, quindi, dell'**ANCE** per il **settore delle costruzioni**, nell'**elaborazione** degli **indicatori della crisi** nell'ambito delle procedure d'allerta;

- del **contenimento** dei **compensi dei professionisti** preposti alle procedure concorsuali a seguito di provvedimento giudiziale, da determinare al termine della procedura in proporzione all'attivo realizzato ed entro il tetto del 3% del valore della procedura;

- dell'**applicabilità** delle **nuove regole di gestione dell'insolvenza**, in attuazione della legge delega, ai procedimenti pendenti, ove possibile e qualora ciò comporti un vantaggio per l'intera procedura, anche in termini di salvaguardia della continuità aziendale.

Per completezza, si ricorda che il **D.Lgs. non affronta il tema della revisione della disciplina dei privilegi, la cui delega al Governo, pure contenuta nella legge 155/2017, è rimasta inattuata.**

Come ANCE si ritiene che, nello specifico decreto legislativo che riorganizzerà il sistema dei privilegi, occorra valutare l'opportunità di:

- **rimodulare i privilegi erariali**, mediante l'attenuazione della natura privilegiata per i crediti vantati dallo Stato e dagli enti locali (per imposte dirette, indirette, tra cui l'IVA, e per i tributi locali), nonché l'introduzione di una soglia predeterminata entro la quale tali crediti si considerano privilegiati;

- **rendere applicabile** anche alle cd. **piccole e micro imprese**^[2] il **privilegio** ad oggi riconosciuto per i **crediti dell'impresa artigiana** e delle società cooperative di produzione e lavoro^[3].

Ciò consentirebbe di far rientrare nella norma agevolativa anche le imprese che effettuano attività complementari all'edilizia (impiantistica, finiture interne ed esterne e lavori simili) che, proprio a causa della particolare struttura produttiva e della tipologia delle commesse eseguite, non trovano adeguata tutela rispetto al soddisfacimento del credito, ove la committenza sia sottoposta a procedure concorsuali.

^[1] Cfr. ANCE "In Gazzetta Ufficiale il Codice della crisi d'impresa - D.Lgs. 14/2019" - [ID n.35107 del 20 febbraio 2019](#).

^[2] Le PMI sono state definite dalla Commissione europea nella Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Al riguardo, si ricorda che, nella categoria delle PMI:

- per *piccola impresa* si intende quella che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo, o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;

- per *microimpresa* si intende quella che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

^[3] Ai sensi dell'articolo 2751-bis, co.1, n.5, del codice civile.